



COMUNE DI ACQUASPARTA (TR)

# CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ACQUASPARTA (TR)



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ELABORATO

**R02**

SCALA

-

Comune di Acquasparta (TR)

dott. Fabio FRAIOLI architetto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



AGT INGEGNERIA S.r.l. - VIA DELLA PALLOTTA 10/A, 06126 PERUGIA  
TEL. 075/34029 - 075/36378 e-mail: staff@agtingegneria.it  
www.agtingegneria.it

Ing. Antonella BADOLATO

PROGETTISTA INCARICATO

Ing. Stefania PRIMIERI

Ing. Deborah MINCIARONI MINELLI

DATA REDAZIONE

APRILE 2023

FILE

A1430-R02

VERIFICA

APPROVAZIONE

REVISIONE

GIUGNO 2023

REVISIONE

**COMUNE DI ACQUASPARTA (TR)**  
**PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**NTA**  
**(Norme Tecniche di Attuazione)**

**INDICE**

Art. 1 - Contenuti e Finalità .....	1
Art. 2 - Zone acustiche.....	2
Art. 3 - Contiguità tra zone acustiche nel territorio comunale .....	3
Art. 4 - Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali .....	3
Art. 5 - Classificazione della rete viaria.....	4
Art. 6 - Classificazione della rete ferroviaria .....	5
Art. 7 - Attività rumorose temporanee .....	5
Art. 8 - Aree adibite a manifestazioni temporanee.....	5
Art. 9 - Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose temporanee .....	6
Art. 10 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico .....	6
Art. 11 - Valutazione di Impatto Acustico.....	7
Art. 12 - Requisiti acustici passivi degli edifici .....	8
Art. 13 - Aggiornamento e modificazioni del Piano di Classificazione Acustica .....	8
Art. 14 - Regolamento Comunale di Acustica.....	8
Art. 15 - Tiro a volo .....	8
ALLEGATO I – Quadro normativo di riferimento.....	9
ALLEGATO II - Fasce di pertinenza stradali e ferroviarie .....	10
ALLEGATO III – Semplificazione della previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico .....	13

**Art. 1 - Contenuti e Finalità**

[1] Le presenti disposizioni stabiliscono le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dalla Legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 "Testo unico governo del territorio e materie correlate" e dal Regolamento Regionale n. 2 del 18 febbraio 2015 "Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)". Un quadro maggiormente esaustivo della normativa di riferimento è riportato in Allegato 1.

[2] Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate e il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione, costituendo il riferimento per la eventuale redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge 447/95, all'art. 190 della L.R. 1/2015 e agli artt. 121 e 122 del R.R. 2/2015.

[3] Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale si compone dei seguenti elaborati:

- a) la Relazione Tecnica (**R01**), che illustra le scelte adottate e le precisazioni e integrazioni, riferite alle specificità locali;
- b) gli Elaborati Grafici (**QU, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08**), su supporto cartaceo e informatizzato, che suddividono il territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l'applicazione dei criteri di qualità fissati dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95. La rappresentazione cartografica è conforme al P.R.G. Parte Operativa vigente, sebbene con scala;
- c) le presenti Norme Tecniche di Attuazione (**R02**).

[4] Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche individuate dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, secondo quanto disposto dal R.R. 2/2015.

[5] Le classi acustiche individuate sono identificate sulla base:

- a) delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture di trasporto presenti o previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
- b) dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
- c) della situazione topografica esistente;
- d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

[6] Il Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale contiene l'individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 123 del R.R. 18/02/2015 n. 2, delle aree destinate ad attività temporanee, così come definito all'art. 8 delle presenti norme.

[7] Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, assoluti e differenziali e i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00), secondo le definizioni di cui all'art. 2 della Legge 447/95.

[8] Le definizioni per l'attuazione delle presenti Norme Tecniche sono quelle riportate nel Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Allegato A "Definizioni". A dette definizioni viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale di Acquasparta e delle documentazioni presentate dal Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

[9] Il Comune adotta il Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del Piano di

Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso. L'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie competenze.

[10] Qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale contenuta negli elaborati allegati al Piano Comunale di Classificazione Acustica, ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 447 del 26/10/1995, all'interno delle relative fasce di pertinenza acustica.

[11] Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

### **Art. 2 - Zone acustiche**

[1] La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 di seguito riportata.

CLASSE I: aree particolarmente protette Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV: aree di intensa attività umana Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: aree prevalentemente industriali Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

[2] La suddivisione del territorio comunale in classi acustiche è graficizzata nelle tavole:

ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFIE		Scala
<b>QU</b>	QUADRO D'UNIONE	1:20.000
<b>T01</b>	QUADRANTE I - NE	1:10.000
<b>T02</b>	QUADRANTE II - SE	1:10.000
<b>T03</b>	QUADRANTE III - SO	1:10.000
<b>T04</b>	QUADRANTE IV - NO	1:10.000
<b>T05</b>	Capoluogo - Zona Nord e Frazione Configni / Capoluogo - Zona Sud	1:5000
<b>T06</b>	Capoluogo - Zona Industriale / Centri Minori - Frazione Portaria	1:5000
<b>T07</b>	Centri Minori - Frazione Selvarelle e Z.I. Casigliano / Centri Minori - Frazione Casigliano e Rosaro	1:5000
<b>T08</b>	Centri Minori - Frazione Firenzuola e Scoppio / Centri Minori - Frazione Casteldelmonte e altri	1:5000

[3] Zone ricomprese nella **Classe I**

In ottemperanza a quanto riportato in R.R. 2/2015, Art. 115 della regione Umbria, nel piano di classificazione acustica del Comune di Acquasparta, sono inserite in **Classe I – aree particolarmente protette**, le seguenti:

EDIFICI SCOLASTICI	LUOGO	INDIRIZZO
Scuola Materna	Acquasparta	via Quaglia 11
Istituto Comprensivo	Acquasparta	Via Dante Alighieri 12/A
Asilo Nido Comunale (In Progetto)	Acquasparta	Strada di Nocicchia

[4] Zone ricomprese nelle **Classi II, III e IV**

Per l'attribuzione delle **Classi II, III e IV** di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 è stata utilizzata la metodologia riportata in Art. 116 R.R. 2/2015 della Regione Umbria, tenendo conto dei parametri previsti dalla legge ed effettuando un'analisi critica dei dati ottenuti: il risultato della zonizzazione è riportato in tavole **QU, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08**.

[5] Zone ricomprese nella **Classe V e VI**

In ottemperanza a quanto riportato in Art. 117 R.R.2/2015 della regione Umbria, nel piano di classificazione acustica del Comune di Acquasparta sono state poste in **Classe V – aree prevalentemente industriali** le seguenti aree:

- zona industriale di Casigliano e Zona industriale del Capoluogo individuate dal P.R.G.;
- zona del tiro a volo;
- canile privato per l'allevamento di pastori tedeschi con le sue pertinenze a Casa Rosati;
- area di imbottigliamento delle acque minerali;
- area industriale in cui è presente l'azienda Befood;
- area per attività estrattive di vocabolo Palazzone sebbene sia previsto il recupero ambientale.

Nel piano di classificazione acustica del Comune di Acquasparta, secondo quanto disposto dal R.R. 2/2015, **non esistono** aree inserite in **Classe VI – aree esclusivamente industriali**.

[6] In sede di zonizzazione, sono state evitate microsuddivisioni ed è stata resa coerente la delimitazione delle varie zone secondo la tipologia prevalente del territorio. Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche sono state fatte coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali, quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura.

**Art. 3 - Contiguità tra zone acustiche nel territorio comunale**

[1] Nei casi in cui aree contigue sono state classificate nella bozza di zonizzazione in zone con differenze di limite assoluto superiore a cinque dB(A) ed è presente spazio non urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, si è provveduto a inserire zone di classe acustica intermedia, risolvendo tali elementi di conflittualità all'interno dell'intero territorio comunale.

**Art. 4 - Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali**

[1] Secondo quanto disposto dal R.R. 2/2015, all'art.119, comma 3, la proposta di classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai comuni confinanti.

[2] Le procedure per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti o conseguenti al mancato recepimento sono definite dall'art. 119 del R.R. 2/2015.

[3] Non sono presenti criticità e discontinuità di classe tra i territori posti nel Comune di Acquasparta e i territori degli altri Comuni confinanti di Todi (PG), Massa Martana (PG), Spoleto (PG), Terni (TR), Montecastrilli (TR) e Avigliano Umbro (TR) provvisti di Piano di Classificazione Acustica approvato.

**Art. 5 - Classificazione della rete viaria**

[1] La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata nel rispetto del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.) e di quanto stabilito in P.R.G. Parte Strutturale – NTA Capo IV – Mobilità e Sistema infrastrutturale - Art. 53. Viabilità e classificazione delle strade.

[2] Sulla base di quanto specificato dal DPR 30.03.2004 n.142, è definita fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore (v. Allegato II delle presenti norme).

[3] Le principali infrastrutture stradali del territorio comunale sono evidenziate in tavole **QU, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08**, in conformità con la Tavola "Tav. S4: SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE - Carta delle relazioni urbane e territoriali" di P.R.G. Parte Strutturale e di seguito riportate con la relativa ampiezza della fascia di pertinenza acustica. Non sono rappresentate le strade di progetto ad eccezione della Strada Tre Valli

Tipo di viabilità	Denominazione strada	Caratteristiche tecnico-funzionali associate alla classificazione urbanistico territoriale	Fascia di pertinenza acustica ampiezza [m] per lato
Statale	E45 PERUGIA CESENA	B – Extraurbana Principale	100 (fascia A)
			150 (fascia B)
Statale	Tre Valli (di progetto)	B – Extraurbana Principale	250
Regionale	S.R. n°418 SPOLETINA	Cb – Extraurbana Secondaria	100 (fascia A)
			50 (fascia B)
Provinciale Primaria	S.P.113	Cb – Extraurbana Secondaria	100 (fascia A)
			50 (fascia B)
Provinciale Primaria	S.P.9	Cb – Extraurbana Secondaria	100 (fascia A)
			50 (fascia B)
Provinciale Secondaria	S.P. 22	F – Strada Locale	30 m
Provinciale Secondaria	S.P. 414	F – Strada Locale	30 m
Provinciale Secondaria	S.P. 420	F – Strada Locale	30 m
Provinciale Secondaria	S.P. 97	F – Strada Locale	30 m

[4] Per le infrastrutture stradali di cui al comma 3, la fascia di pertinenza acustica per le strade di tipo B esistenti è stabilita di larghezza pari a 100 m per lato in fascia A e pari a 150 m per lato in fascia B; per le strade di progetto (Tre Valli) è stabilita di larghezza pari a 250 m per lato ed è rappresentata in **QU, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08**. I limiti di immissione del rumore prodotto sono riportati in Allegato I, tab.2 del D.P.R. n. 30.03.2004, n. 142.

[5] Per le infrastrutture stradali di cui al comma 3 la fascia di pertinenza acustica per le strade di tipo Cb è stabilita di larghezza pari a 100 m per lato in fascia A e pari a 50 m per lato in fascia B ed è rappresentata in **QU, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08**. I limiti di immissione del rumore prodotto sono riportati in Allegato I, tab.2 del D.P.R. n. 30.03.2004, n. 142.

[6] Per le infrastrutture stradali di cui al comma 3 la fascia di pertinenza acustica per le strade di tipo F (strade provinciali classificate come strade locali) è stabilita di larghezza pari a 30 m per lato ed è

rappresentata in **QU, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08**. I limiti di immissione del rumore prodotto sono riportati al successivo comma 8.

[7] Per tutte le altre strade di tipo E ed F ovvero: strade comunali, strade vicinali in gestione al Comune e tratti stradali all'interno del centro abitato, la fascia di pertinenza acustica è stabilita di larghezza pari a 30 m per lato e se ne è omessa la rappresentazione in **QU, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08**. I limiti di immissione del rumore prodotto sono riportati al successivo comma 8.

[8] Ampiezza delle fasce di pertinenza e limiti di immissione del rumore prodotto dalle strade di tipo F:

Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali		Altri recettori	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB(A)
30	50	40	Limiti della zonizzazione acustica sottostante	

I valori della precedente tabella si riferiscono alle immissioni sonore dovute alla sola infrastruttura stradale; pertanto per tutti i ricettori (esclusi quelli sensibili) all'interno della fascia di pertinenza acustica il rumore prodotto dalla sola infrastruttura deve rispettare i limiti assoluti di immissione della classe attraversata. Qualora la strada attraversi due differenti classi acustiche, il rumore prodotto dalla sola infrastruttura deve rispettare i limiti assoluti di immissione della classe più alta

#### **Art. 6 - Classificazione della rete ferroviaria**

[1] La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95, in particolare le fasce di pertinenza acustiche delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 18.11.1998, n. 459 (v. anche Allegato II delle presenti Norme).

[2] All'interno delle fasce di pertinenza, per la sorgente sonora ferroviaria valgono i limiti previsti dal D.P.R. n. 459/98.

[3] All'interno del territorio comunale di Acquasparta è presente l'infrastruttura di trasporto ferroviario Ferrovia F.C.U. ex Centrale Umbra.

#### **Art. 7 - Attività rumorose temporanee**

[1] Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 124, 125, 126 e 127 del R.R. 2/2015).

[2] Per le attività di cui al comma 1 il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. Vale quanto riportato in R.R. 2/2015, in particolare al Capo V.

#### **Art. 8 - Aree adibite a manifestazioni temporanee**

[1] Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica i comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione (art. 123 del R.R. 2/2015).

[2] Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Acquasparta sono state individuate tre aree destinate alle manifestazioni temporanee riportate in **Tavola QU e T01÷ T08** con le sigle **AST 1 ÷ AST 3**.

[3] Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate ai sensi del precedente comma 1 e indicate in cartografia, devono rispettare i criteri ed i limiti riportati in art. 127, del R.R. 2/2015 Regione Umbria e di seguito per completezza riassunti:

- limite in facciata all'edificio più esposto pari a **settanta dB(A)** di LAeq;
- limite orario fissato alle ore 24.00.

Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

[4] Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri e i limiti riportati in art. 127, del R.R. 2/2015 Regione Umbria e di seguito per completezza riassunti:

- limite in facciata all'edificio più esposto pari a **ottantacinque dB(A)** di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;
- limite in facciata all'edificio più esposto pari a **settanta dB(A)** di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.
- limite orario fissato alle ore 24.00.

Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

[5] Le modalità di misura del limite in facciata di cui ai commi 3 e 4 sono riportati in Art. 124 comma 3 del R.R. 2/2015.

#### **Art. 9 - Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose temporanee**

[1] Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere di cui all'Art. 7, è necessaria l'autorizzazione da richiedere secondo le modalità riportate all'art. 126 del R.R. 2/2015.

[2] Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni, sia nelle aree adibite a manifestazioni temporanee sia nelle altre aree, è necessaria l'autorizzazione da richiedere secondo le modalità riportate all'art. 127 del R.R. 2/2015, quarantacinque giorni prima dell'inizio della manifestazione. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 127 del R.R. 2/2015, possono richiedere al comune competente per territorio autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

#### **Art. 10 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico**

[1] Come definito dall'art. 129 del R.R. 2/2015, "Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano, nei tempi di riferimento diurno e notturno".

[2] In funzione dei criteri di carattere generale individuati in sede nazionale, la Regione Umbria, attraverso il proprio Regolamento Regionale n.2 del 18/02/2015, attuativo della Legge Regionale n.1 del 21 gennaio 2015, ha esplicitato che: "La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:



- 1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- 2) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.;
- 3) discoteche;
- 4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- 5) impianti sportivi e ricreativi;
- 6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.”

Essa è finalizzata a verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti precedentemente descritti rispetto all'area oggetto dell'intervento.

[3] La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione previsionale sono contenuti in una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'art. 130 del R.R. 2/2015 stabilisce i contenuti minimi della documentazione di previsione di clima acustico da presentare.

[4] È fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, riportato in Allegato III (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

#### **Art. 11 - Valutazione di Impatto Acustico**

[1] Come definito dall'art. 131 del R.R. 2/2015, “Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.”

[2] Ai sensi dell'articolo 193 della L.R. 1/2015, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 285/1992, e successive modificazioni;
- c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti adibiti ad attività produttive;
- g) impianti adibiti ad attività sportive;
- h) impianti adibiti ad attività ricreative;
- i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

[3] La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in acustica ambientale, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse. I contenuti minimi di tale documentazione sono riportati nell'art. 132 del R.R. 2/2015.

[4] È fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, riportato in Allegato III (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

**Art. 12 - Requisiti acustici passivi degli edifici**

[1] Secondo l'art. 196 della LR 21/01/2015 n. 1, i progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all' articolo 7, comma 1, lettera f) nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all' articolo 128 del R.R. 2/2015, Titolo III.

[2] Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da tecnici competenti in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il titolo abilitativo. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

[3] All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini dell'agibilità dell'edificio. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

[4] Per tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici (DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50) si applicano i criteri ambientali minimi e le disposizioni di cui all'Allegato al DECRETO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 23 giugno 2022, punto 2.4.11 "Prestazioni e comfort acustici".

**Art. 13 - Aggiornamento e modificazioni del Piano di Classificazione Acustica**

[1] L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

[2] L'aggiornamento, o la modifica, della classificazione acustica del territorio comunale interviene, anche contestualmente, all'atto:

- a) di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
- b) dei provvedimenti di approvazione dei Piani Attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

**Art. 14 - Regolamento Comunale di Acustica**

[1] In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 447/95, art. 6, comma 1, lettera e) e dall'art. 265, comma 2 della LR 1/2015 il Comune adegua i propri regolamenti o ne adotta di specifici in ordine a:

- a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;
- c) svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.

**Art. 15 - Tiro a volo**

[1] A seguito della modifica introdotta dall'art. 25 comma 11 quater del D.L. 69/2013 all'art. 4, c.3 del DPCM 14/11/97, i valori limiti differenziali di immissione non si applicano alle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

**ALLEGATO I – Quadro normativo di riferimento**

- D.M. 02/04/1968 n. 1444, art. 2 "Zone territoriali omogenee";
- D.P.C.M. 1/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.R. 18/11/1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario."
- D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- D.P.R. 03/04/2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"
- D.P.R. 30/03/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
- Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (GU n. 217 del 15-9-2004)
- D.P.R. 19/10/2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
- L.R. 21/01/2015 n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate"
- R.R. 18/02/2015 n. 2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)".
- DLgs 17 febbraio 2017, n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017)
- D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) "(GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017)
- DECRETO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

**ALLEGATO II - Fasce di pertinenza stradali e ferroviarie**

Per quanto in DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore):

- all'esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione;
- all'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui alla "Tabella B: valori limite di emissione" dell'Allegato di D.P.C.M. 14/11/97, secondo la classificazione che a quella porzione di territorio viene assegnata;
- le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla "Tabella C: valori limite assoluti di immissione" dell'Allegato di D.P.C.M. 14/11/97, secondo la classificazione che a quella porzione di territorio viene assegnata.

Sulla base di quanto in D.P.R. 30.03.2004, n.142, è definita fascia di pertinenza acustica della infrastruttura stradale la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del recettore, come di seguito riportato.

*Classificazione della rete viaria* – ampiezza delle fasce di pertinenza e valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da **strade di nuova realizzazione** (Allegato I, tab.1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TABELLA I

(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Classificazione della rete viaria – ampiezza delle fasce di pertinenza e valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da **strade esistenti e assimilabili** (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Allegato I, tab.2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)  
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Attili Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Sulla base di quanto in DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459. "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" si riporta da definizione di fascia di pertinenza acustica della infrastruttura ferroviaria di cui all'Art. 3, comma 1:

“A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da **infrastrutture ferroviarie esistenti** (Art. 5 di D.P.R. 18.11.1998, n. 459) all'interno delle fasce di pertinenza acustica

#### Art. 5.

##### *Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h*

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

## **ALLEGATO III – Semplificazione della previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico**

Estratto da D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.* GU n. 28 del 3-2-2012)

### **Capo I**

#### **Ambito di riferimento**

##### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Capo II (omissis)**

### **Capo III**

#### **Disposizioni in materia di inquinamento acustico**

##### **Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico**

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B**, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

*ALLEGATO B (previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227)*

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.

5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.